



In sintesi

Lo scorso 18 luglio la Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo ha approvato sia il rapporto **sulla proposta di revisione Solvency II**, sia quello **sulla proposta di Direttiva sul Risanamento e sulla Risoluzione delle assicurazioni (IRR)**.

Seguirà, ora, la c.d. “fase di Trilogo”, in cui dovrà essere raggiunto un compromesso fra i testi delle Consiglio e del Parlamento europeo con il supporto attivo della Commissione.

Si segnala l'avvio di una nuova consultazione EIOPA, lo scorso 10 luglio, su un **Supervisory Statement in materia di vigilanza sulla riassicurazione di Paesi terzi**.

Tra le nuove **pubblicazioni** si segnalano: i) il **Provvedimento IVASS n. 132, recante modifiche alle regole per il calcolo delle riserve tecniche**; ii) il **Rapporto EIOPA sulla stabilità finanziaria 2023** e iii) le **bozze di Regolamento del Governo UK sulla riforma di Solvency II**.

Nell'**approfondimento** si illustrano i **principali contenuti del testo approvato dal Parlamento europeo in relazione alla revisione del framework Solvency II**.

Indice

Le principali novità

- *Review 2020: Approvazione del Parlamento Europeo testi Direttiva Solvency II e IRRD*

Nuove consultazioni

- *EIOPA: Consultazione su Supervisory Statement in materia di vigilanza sulla riassicurazione di Paesi terzi*

Altre pubblicazioni

- *IVASS: Pubblicazione del provvedimento n. 132, recante modifiche alle regole per il calcolo delle riserve tecniche*
- *EIOPA: Rapporto sulla stabilità finanziaria 2023*
- *Governo UK: Bozze di Regolamento per la riforma di Solvency II*

Approfondimenti

- *Analisi del testo approvato dal Parlamento europeo sulla proposta di revisione Solvency II*

Appendice

- *Il Volatility Adjustment: andamento e sue componenti*

Le principali novità



Review 2020: Approvazione del Parlamento Europeo dei testi della Direttiva Solvency II e IRRD

Lo scorso **18 luglio** la **Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo** ha **approvato** sia il rapporto sulla proposta di **revisione Solvency II**, sia quello sulla proposta di **Direttiva sul Risanamento e sulla Risoluzione delle assicurazioni (IRRD)**.

All'approvazione del Parlamento e quella del Consiglio Europeo (avvenuta lo scorso 17 giugno 2022 per Solvency II e il 20 dicembre 2022 per IRDD) **seguirà la c.d. "fase di Trilogo"**, in cui dovrà essere raggiunto un compromesso fra i testi delle due istituzioni con il supporto attivo della Commissione.

Una volta raggiunto il consenso sull'articolato, il testo definitivo sarà poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e, entro 18 mesi, dovrà essere recepito negli ordinamenti nazionali.

Dal testo emerge una linea che mantiene **elevati livelli di protezione per gli assicurati** e, al contempo, consente al settore di aumentare il suo **contributo al finanziamento dell'economia reale**. Inoltre, **vengono confermati e rafforzati i meccanismi anticiclici - quali il Volatility Adjustment** - necessari ad attenuare gli impatti delle turbolenze di breve termine nei mercati sulla situazione patrimoniale delle compagnie d'assicurazione.

Sul fronte **sostenibilità in Solvency II**, il Parlamento introduce l'obbligatorietà di redigere dei cosiddetti **transiton plans**.

Nuove Consultazioni



EIOPA: Consultazione su Supervisory Statement in materia di vigilanza sulla riassicurazione di Paesi terzi

Il **10 luglio** EIOPA ha avviato una pubblica consultazione su un Supervisory Statement in materia di vigilanza sulla riassicurazione di paesi terzi. La bozza di **Supervisory Statement delinea le aspettative delle Autorità di vigilanza nazionali e del settore in caso di ricorso alla riassicurazione di Paesi terzi** e ha come **obiettivo** quello di **garantire una vigilanza di alta qualità e convergente sugli assicuratori che hanno stipulato accordi di riassicurazione con riassicuratori di Paesi terzi**.

Il documento definisce le aspettative di vigilanza in diverse aree, tra cui la valutazione del contesto aziendale quando si ricorre alla riassicurazione di Paesi terzi e l'importanza di un dialogo tempestivo con la vigilanza. Inoltre, include **considerazioni di vigilanza su come valutare gli accordi di riassicurazione e i sistemi di gestione del rischio delle imprese in relazione al ricorso a riassicuratori di Paesi terzi**. Infine, il documento di vigilanza **prevede strumenti che contribuiranno a mitigare eventuali rischi aggiuntivi** che potrebbero sorgere. La consultazione **terminerà il 10 ottobre 2023**.

Altre pubblicazioni



IVASS: Pubblicazione del provvedimento n. 132, recante modifiche alle regole per il calcolo delle riserve tecniche

Lo scorso **6 giugno** IVASS ha pubblicato il **Provvedimento n. 132** recante modifiche e integrazioni al Regolamento n. 18 del 15 marzo 2016, **concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche**.

Il documento è stato oggetto di consultazione nei mesi scorsi e **recepisce nella normativa nazionale le Linee Guida EIOPA** pubblicate il 6 luglio 2022 **sui requisiti del regime Solvency II concernenti la valutazione delle riserve tecniche** (*Guidelines on Valuation on Technical Provisions*) e la determinazione dei limiti contrattuali (*Guidelines on Contract Boundaries*) e in applicazione dal 1° gennaio 2023.

EIOPA: Rapporto sulla stabilità finanziaria 2023

Lo scorso **22 giugno** EIOPA ha pubblicato il **nuovo Rapporto sulla stabilità finanziaria**, che fa il punto sui principali sviluppi e rischi nei settori europei delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nel 2022 e nei primi mesi del 2023.

Nel report **EIOPA** rileva che **l'economia europea sta attraversando un nuovo periodo di forte incertezza e di elevato rischio per la stabilità finanziaria** a causa di fattori quali l'inflazione persistente, il difficile panorama geopolitico e l'aumento dei costi di finanziamento determinato dalle recenti turbolenze finanziarie.

Per quanto riguarda il **settore assicurativo**, l'Autorità segnala **solide posizioni di solvibilità nel 2023**, nonostante le perdite dovute a catastrofi naturali, rendimenti degli investimenti inferiori, inflazione superiore alle attese e continue incertezze economiche e una **riduzione, nel 2022, della quota di titoli di Stato e obbligazioni societarie nei loro portafogli di investimento** in ragione di **uno spostamento dei portafogli verso attività meno sensibili ai tassi di interesse**.

Governo UK: Bozze di Regolamento per la riforma di Solvency II

Lo scorso **22 giugno**, il **Government britannico ha pubblicato le bozze dei testi normativi** che costituiscono la base **del nuovo quadro prudenziale** che fa seguito alla **riforma di Solvency II nel Regno Unito**.

Tra le **principali modifiche rispetto a Solvency II** si segnalano, in particolare: i) **il Risk Margin**, per cui il valore del Cost of Capital viene ridotto dal 6% al 4%; ii) **il Matching Adjustment**, dove vengono allentati lievemente i requisiti per gli asset a tasso fisso, a condizione che gli asset a tasso variabile costituiscano una quota limitata del portafoglio cui si riferisce l'aggiustamento. La data di introduzione delle modifiche è prevista andare non oltre giugno 2024.

Approfondimento

Analisi del testo approvato dal Parlamento europeo sulla proposta di revisione Solvency II

Il 18 luglio scorso la **Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo ha approvato** sia il rapporto sulla **proposta di revisione della Direttiva Solvency II** sia quello sulla **proposta di Direttiva sul Risanamento e sulla Risoluzione delle assicurazioni (IRRD)**.

All'approvazione del Parlamento e quella del Consiglio Europeo (avvenuta lo scorso 17 giugno 2022 per Solvency II e il 20 dicembre 2022 per IRDD) **seguirà la c.d. "fase di Trilogo"**, in cui dovrà essere raggiunto un compromesso fra i testi delle due istituzioni con il supporto attivo della Commissione.

Una volta raggiunto il consenso sull'articolato, il testo definitivo sarà poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e, entro 18 mesi, dovrà essere recepito negli ordinamenti nazionali.

Il **Rapporto del Parlamento** contiene **modifiche, sia rispetto all'attuale quadro regolamentare sia rispetto al testo della proposta della Commissione, relative alle seguenti aree:**

- Misure Long Term Guarantees (LTG) e valutazione delle riserve tecniche
- Solvency Capital Requirement: formula standard e modelli interni
- Proporzionalità e semplificazione
- Reporting e requisiti di audit
- Vigilanza e strumenti di natura macroprudenziale
- Rischi di sostenibilità
- Vigilanza di gruppo
- Vigilanza transfrontaliera

Una nostra prima analisi illustra, di seguito, i **principali contenuti del Rapporto**, raggruppati per aree tematiche:

Misure LTG e valutazione delle riserve tecniche

Il testo introduce modifiche al testo della Commissione con riferimento a: i) Volatility Adjustment, ii) Metodologia di estrapolazione della curva risk free, iii) Risk Margin.

In particolare, con riferimento al **Volatility Adjustment (art. 77d)**, vengono apportate le seguenti modifiche: i) **reintroduzione dell'attuale risk-correction** calcolata come il *fundamental spread* del Matching Adjustment (art. 77c) che si basa sulle medie di lungo periodo degli spread di rendimento dei portafogli (diversamente da quanto proposto dalla Commissione); ii) **introduzione di un application ratio** che tiene conto della "distanza" - in termini di *risk-corrected spread* - del portafoglio della compagnia rispetto al portafoglio medio europeo (il c.d. **quality overshooting ratio**), opzionale ma soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza nazionale, con cap al 125% e condizioni di applicazione.

Quanto al **meccanismo di estrapolazione della curva dei tassi risk-free (art. 77a)**, il testo fissa alcuni parametri della nuova metodologia introdotta dalla proposta della Commissione (il valore del **first smoothing point (FSP) - 20 anni** per l'euro - e il **periodo di convergenza** oltre il FSP - **40 anni**) e le condizioni per la definizione del **parametro di convergenza**, che risulterebbe quindi pari a **circa il 13%** (migliorativo rispetto alla proposta della Commissione, che lo poneva pari al 10%).

In merito al **Risk Margin (art. 77)**, il testo **riduce** il valore del **cost of capital rate al 4,5%** (6% attualmente in vigore).

Solvency Capital Requirement: Formula standard e Modelli interni

Il testo introduce modifiche al trattamento del rischio di variazione dei tassi di interesse e del rischio azionario per gli utilizzatori della Formula Standard e riduce gli oneri operativi proposti dalla Commissione per gli utilizzatori di modello interno.

In merito all'**Interest Rate Risk Module**, il Report modifica l'art. 111 introducendo il riferimento a una **nuova metodologia di calibrazione** di tale sottomodulo che incorpori le ipotesi i) dell'esistenza di tassi di interesse negativi e ii) di un **floor negativo term dependent** "such that the likelihood of interest rates across relevant currencies and across maturities not being at all times above the negative floor is sufficiently small".

Con riferimento al trattamento prudenziale per gli **investimenti azionari**, il testo: i) introduce un nuovo articolo (art. 105a) che **definisce** la categoria "**Long-Term Equity investments**", portandola in Direttiva, (attualmente la categoria è definita dall'art. 171bis degli Atti Delegati) e **sostituendo** alcuni dei precedenti criteri con requisiti "più flessibili" e basati sulla capacità della singola compagnia di gestire tali attivi attraverso strumenti di *risk-management* e *asset-liability management* oltre che attraverso *investment policies*; ii) **esclude gli investimenti a copertura delle polizze unit-linked dall'ambito di applicazione del Symmetric Adjustment** (art.106) - la correzione applicabile al requisito di capitale per il rischio azionario - e ne **modifica i limiti inferiore e superiore** (-17%/+17% invece di -10%/+10%).

Per quanto riguarda i **modelli interni**, il testo: i) **introduce la possibilità** che anche gli utilizzatori di modelli interni totali o parziali possano **essere classificati come low-risk profile undertakings (LRPU)** (art. 29a), beneficiando quindi delle misure di proporzionalità previste per esse. Rispetto alle proposte della Commissione vengono **eliminate**: i) l'**obbligo di comunicare regolarmente alle Autorità il risultato del calcolo dell'SCR ottenuto mediante formula standard** (art. 112); ii) l'**obbligo di rivalutazione dei modelli interni ogni 5 anni**.

Il testo propone, infine, la **revisione di tutte le calibrazioni basate su dataset che includono il Regno Unito (recital 83)** e, in generale, la revisione periodica di tutte le calibrazioni (art. 111).

Proporzionalità e semplificazione

Il testo apporta modifiche sia alle soglie per l'esenzione da Solvency II sia alle soglie, ai criteri e all'ambito di applicazione per le "low-risk profile undertakings".

In particolare, il Report modifica le **soglie per l'esenzione da Solvency II (art. 4)** per i gruppi, portando il livello delle **riserve tecniche lorde da 25 a 50 milioni**.

Per quanto riguarda l'implementazione del **principio di proporzionalità**, invece, il testo propone alcune modifiche rispetto alla proposta della Commissione, tra cui: i) l'**inclusione** automatica delle **imprese captive** tra le LRPU (art. 13 – art.29), l'**esclusione** delle imprese di **riassicurazione** (art. 29a); ii) l'introduzione di **ulteriori misure di proporzionalità** (es; calcolo semplificato per specifici sottomoduli di rischio) (art. 109); iii) **semplificazioni, chiarimenti e ulteriori automatismi** nell'applicazione delle misure di proporzionalità.

Reporting e requisiti di audit

Il testo attenua alcuni requisiti di informativa per le imprese LRPU (cfr. "Proporzionalità e semplificazione") ed elimina alcuni requisiti di reportistica e di audit introdotti dalla Commissione per gli utilizzatori di formula standard.

In termini di reportistica applicabile a tutte le compagnie (si vedano anche le sezioni specifiche per LRPU e per i modelli interni), il documento **introduce**, in particolare, la **suddivisione dell'SFCR in due sezioni** (art. 308d), una dedicata agli assicurati e l'altra al mercato (con la specifica dell'impatto dell'applicazione del Volatility Adjustment, del Matching Adjustment e delle misure transitorie per la sola sezione dedicata al mercato) e l'**inclusione**, nella prima, di una **descrizione del profilo di rischio che tenga conto anche dei rischi di sostenibilità**.

Per quanto riguarda i **requisiti di audit**, il testo **propone sia l'obbligo di revisione esterna per le voci di stato patrimoniale presentante come parte dell'SFCR sia l'obbligo di revisione esterna anche per le LRPU**.

Vigilanza e strumenti di natura macroprudenziale

Il testo reintroduce e rafforza le proposte della Commissione con riferimento all'incremento dei poteri di Vigilanza in tematiche di natura macroprudenziale e ai relativi strumenti.

In ambito di **vigilanza macroprudenziale** il testo, in particolare: i) assegna **poteri aggiuntivi a EIOPA** nella decisione circa l'estensione delle scadenze di reporting in **situazioni "eccezionali"** (art. 35b); ii) **estende** (dando ampia discrezionalità) i **poteri delle Autorità di vigilanza nazionali in presenza di rischi di liquidità o di shock di mercato settoriali** di natura eccezionale (sospensione dei dividendi e dei processi di buyback azionario, ecc.), estendendo, in parte, quanto contenuto nella proposta della Commissione.

Rischi di sostenibilità

Il testo reintroduce, come da proposta della Commissione, i riferimenti al monitoraggio e alla gestione dei rischi ambientali.

Il testo **introduce** (in linea con quanto proposto dalla Commissione): i) la richiesta di considerare gli **scenari di cambiamento climatico** nelle proprie valutazioni sulla gestione del rischio e **nell'ORSA** (art. 45a); iii) la **richiesta a EIOPA di esplorare un trattamento prudenziale separato per investimenti ESG-compliant** e di analizzare l'eventualità di **estendere le analisi** fatte per il rischio di cambiamento climatico anche **ad altri rischi ambientali** (art. 45a). A differenza di quanto proposto dalla Commissione, introduce, invece, l'**obbligatorietà di redigere dei cosiddetti transition plans** (fatta eccezione per le LRPU) e di includerne una **descrizione dell'implementazione nell'SFCR**.

Vigilanza di Gruppo

Il testo elimina le proposte della Commissione volte ad estendere l'ambito di applicazione della vigilanza di Gruppo e i relativi poteri delle Autorità.

Il testo ritorna alla soluzione proposta dalla Commissione in materia di "trigger inversion" e definisce il minimo SCR consolidato di gruppo (**MCR di gruppo bloccato al 45% dell'SCR di gruppo**). Inoltre, modifica l'art. 213 **eliminando** la possibilità, da parte dell'Autorità, di richiedere la **riorganizzazione della struttura del Gruppo** ed **elimina** l'art. 246a che definisce le modalità di gestione del **rischio di liquidità** a livello di gruppo.

Vigilanza transfrontaliera

Il testo propone modifiche alla definizione e alla vigilanza delle compagnie e delle attività transfrontaliere.


Il testo introduce: i) la definizione di **"attività transfrontaliere significative"** (art. 13); ii) l'**obbligatorietà della piattaforma di collaborazione transfrontaliera** introdotta nel 2019 nell'ambito della Review delle ESAs (152b); iii) la **possibilità di un'ispezione congiunta** tra le Autorità di Vigilanza degli stati "Host" e "Home", qualora non siano rispettati requisiti di solvibilità.

Volatility Adjustment: andamento e sue componenti

Il 27 luglio il **Volatility Adjustment** applicabile dalle compagnie europee era pari a **15 bps** (secondo elaborazioni ANIA), in diminuzione rispetto al valore registrato alla fine del mese di giugno (21 bps) (fig. 1).





La riduzione è stata prevalentemente determinata da un calo del valore dei tassi interni di rendimento dei portafogli, sia governativi sia corporate, rappresentativi del portafoglio medio delle compagnie europee (fig. 3), e dal conseguente calo del *risk-corrected currency spread* da 32 bps a 23 bps (fig. 2).

La fig. 5 mostra l'impatto, a 10 e a 20 anni, dell'innalzamento della curva dei tassi risk-free nel medesimo periodo (fig. 4) su un flusso di cassa di importo pari a 1000 euro.



Volatility Adjustment e tassi risk-free				
mese	VA euro	VA Italia	RFR 10y (+VA)	RFR 20y (+VA)
27/07/2023	15	15	3,10%	3,00%
30/06/2023	21	21	3,09%	2,87%

Fonte: Elaborazioni ANIA su dati EIOPA e Refinitiv (valori in bps dove non specificato)



Fonte grafici: elaborazioni ANIA su dati EIOPA e Refinitiv